



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CALTANISSETTA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUPO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	PETIX	EMANUELA MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	RICCOBENE	GIUSEPPE SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1266/2011 depositato il 19/09/2011
  - avverso ISCRIZ. IPOTECA n° 15103/2011 DIRITTI CAMER.
  - avverso ISCRIZ. IPOTECA n° 15103/2011 ASSENTE VARIE
- contro:  
AGENTE DI RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
NASTASI MARCO VALERIO QUARTO  
STUDIO DOTT. NASTASI  
VIA VENEZIA 369 93012 GELA CL.

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1266/2011

UDIENZA DEL

29/10/2015 ore 15:30

N° 878/03/15

PRONUNCIATA IL:

29/10/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/12/2015

Il Segretario

Udito il Relatore:

con ricorso proposto dinanzi questa Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta la \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata a Gela in Via Venezia n. 369 presso lo studio del Dott. Marco Valerio Nastasi che la rappresenta e difende, ha impugnato la Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria FASC. 15103/2011 emessa dalla SERIT Sicilia spa per un importo complessivo di € 122.739,02.

La difesa eccepisce l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato:

- per mancata attivazione del contraddittorio preventivo;
- per violazione degli art.77, comma 1, art.50, commi 1,2 e 3, art.76 del DPR n.602/73 e dell'art.21 della legge n.241/90;
- per violazione dell'art.7 e dell'art.17 della Legge n.212/00, dell'art.3 della Legge n.241/90 e dell'art.24 della Costituzione;
- per mancato perfezionamento della motivazione "per relationem", vista l'omessa allegazione dell'iscrizione rilasciata dall'Ufficio del Territorio e delle cartelle di pagamento assunte notificate.

L'Agente della Riscossione, con la costituzione in giudizio, preliminarmente eccepisce il parziale difetto di giurisdizione della Commissione adita relativamente a quelle cartelle a base dell'iscrizione ipotecaria che richiedono il pagamento di contributi INPS; ancora in via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per avvenuta decorrenza dei termini ex art. 21 del Dlgs n.546/92. Nel merito, dichiara la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo e di contro conferma la legittimità della procedura di riscossione.

La Commissione, all'odierna udienza pubblica, discussa la controversia pone il ricorso in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione in primo luogo ritiene necessario pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali.

Preliminarmente va accolta, limitatamente agli importi di cui alle cartelle recanti i numeri 29220060008789389000 - 29220070018054907000 - 29220080003227450000 - 29220080015717956000, l'eccezione, avanzata dall'Agente della Riscossione, di difetto giurisdizione, atteso che le cartelle si riferiscono a somme dovute a titolo di contributi INPS, per le quali il ricorrente avrebbe dovuto adire il Tribunale Civile sez. lavoro.

Va invece rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata da Scrit Sicilia S.p.A. ai sensi dell'art.21, comma 1, DLgs. 546/92, con la quale si sostiene che il ricorso afferisce ad atti già portati a legale conoscenza del ricorrente e dallo stesso non impugnati entro i termini di decadenza. Gli atti propedeutici indicati da SERIT sono costituiti dalle cartelle di pagamento che sono state a suo tempo notificate regolarmente, come risulta dalla produzione in atti, e che pertanto non possono essere oggetto di impugnazione e, tuttavia, le doglianze del contribuente non attengono alla efficacia delle cartelle che sono perfettamente valide ed efficaci, ma alle modalità della iscrizione dell'ipoteca, impugnata nei termini di legge.

In particolare il ricorrente lamenta *la violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 50 d.p.r. n. 602/73.*

Il motivo deve ritenersi fondato.

La questione, che nella ipotesi concreta riguarda il regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis, art. 77 d.p.r., introdotto con d.l. n. 70/2011, come è noto è stata oggetto di contrastanti pronunzie giurisprudenziali (della Cassazione ed anche di questa Commissione) tanto che essa è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione.

Da un canto un filone giurisprudenziale afferma che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 d.p.r. n. 602/1973, rappresentando un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art.

76 del medesimo d.p.r., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro (Cass. S.U. 12 dicembre 2012 n. 5771).

Dall'altro, è stato affermato che la medesima ipoteca può essere iscritta senza la previa notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata (Cass. 20 giugno 2012 n. 10234).

Dall'altro canto la Corte di legittimità ha affermato che l'art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 dispone che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ma il previo avviso non è necessario per procedere all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.p.r. n. 602/1973, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. sez. trib. 19 settembre 2012 n. 15746).

Detta questione è stata decisa dalla **sezioni Unite** della Cassazione con la recentissima Sentenza, 18 settembre 2014, n. 19667 che ha affermato i seguenti principi di diritto:

A) *"l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria."*

Tuttavia dal complesso delle considerazioni svolte nella parte motiva la detta sentenza perviene alla conclusione: *"che l'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa. Quanto al consequenziale termine da fissare al destinatario per la presentazione di eventuali osservazioni (o, dato il caso specifico, per il pagamento del dovuto) anch'esso può trarsi, in difetto di espressa previsione scritta, dal sistema e determinarlo in trenta giorni sulla base delle prescrizioni che prevedono analogo termine con l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente o il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 4.*

*Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel caso specifico,*

stante la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall'amministrazione l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale risarcimento del danno.

Sicchè è stato affermato il seguente principio di diritto:

B) "Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che sta per procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto."

La sentenza prosegue precisando:

"L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità."

Non vi sono, ovviamente, motivi per discostarsi dai principi dettati dalle Sezioni unite della Cassazione sopra testualmente riportati.

Anche in relazione al contrasto giurisprudenziale richiamato sopra deve procedersi alla compensazione delle spese.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### La Commissione

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1266/2011 R.G., proposto da Costanza Biagia preliminarmente

- visti gli artt. 3, 5 e 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e l'art. 59, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, dichiara il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle n. 29220060008789389000 - 29220070018054907000 - 29220080003227450000 - 29220080015717956000, che si riferiscono a somme dovute a titolo di contributi INPS per le quali è competente il Tribunale Civile sez. lavoro presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia. Nel merito,

accoglie parzialmente il ricorso, limitatamente agli importi delle cartelle oggetto di giurisdizione di questa Commissione recanti i nn. 292 20070020783544000, 292 2010 0008199474000, 292 2010 0011613988000, 292 20080004506002000, 292 2008 0012596388000, 292 2009 0002949241000, 292 2009 0014581521000, 292 2009 0016546043000,

dichiarando l'illegittimità della corrispondente iscrizione ipotecaria, Fase. 15103/2011, adottata dal Concessionario della Riscossione SERIT Sicilia spa, Settore procedure cautelari/conservative, ordinando la cancellazione mediante riduzione della iscrizione stessa a cura e spese del medesimo.

Spese compensate.

Così deciso in Caltanissetta il 29 ottobre 2015.

Il Relatore

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Il Presidente